



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 8 Data 20/02/2020

OGGETTO ; IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **13:50**, nella forme previste dal decreto sindacale n. 1 del 18.03.2020: "D.L. 17/03/2020 n. 18. Semplificazioni in materia di Organi Collegiali. Avvio del sistema telematico di riunione, discussione e votazione della Giunta Comunale in videoconferenza", regolarmente convocati, all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore	Si	
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma google meet per conferenze virtuali, servizio incluso nell'account google del Comune già a disposizione della Giunta comunale.

Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 14/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile SEG - SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 14/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
PIOPPO LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e considerato che il Comune ai fini dell'applicazione del tributo, appartiene alla classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti), come stabilito dall'articolo 1, comma 1 del decreto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 25/11/1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che:

- Le "tariffe base" relative all'imposta di pubblicità sono stabilite dall'art. 12 del D. Lgs n°507/1993, come riformulate dal D.P.C.M. del 16/02/2001, determinate in base alla classe demografica dei Comuni;
- L'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 449/1997 ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal primo gennaio 2000;
- questo ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/02/1998, si è avvalso di tale facoltà a decorrere dal 01/01/1998;
- l'art. 23, comma 7, del D.L. n°83/2012, in vigore dal 26 giugno 2012, disponeva "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo" (l'allegato 1 includeva il citato articolo 11, comma 10 del D.Lgs n. 446/1997);
- il successivo comma 11, dispone che "i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge";
- l'art. 1, comma 739 della Legge n°208/2015, norma di interpretazione autentica, testualmente recita: "l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n°83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n°134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n°449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000 n°12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n°83 del 2012";
- nonostante l'intervento dirimente del legislatore, il contesto normativo sopra delineato ha destato dubbi sulla legittimità degli aumenti disposti dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno, e che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n°15/2018, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1 comma 739 della Legge n°208/2015, si è spinta ancora oltre, corredando il rigetto con passaggi interpretativi della norma contestata sulla cui base sembrerebbe preclusa ai Comuni la facoltà di confermare o prorogare successivamente al 2012, le maggiorazioni tariffarie dell'imposta sulla pubblicità: in sostanza, ad avviso della Corte, il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicità, ma – più limitatamente – ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione;

Ritenuto, per quanto sopra motivato:

- di non poter più mantenere, anche per l'anno 2020, l'aumento del 20% delle tariffe disposto con deliberazione C.C: n°9 del 28.02.1998;
- di dover prevedere, nel bilancio 2020 e successivi, le somme da rimborsare, a titolo di maggiorazione introitata per gli anni dal 2013 al 2019;

Visti i seguenti commi dell'articolo 1, della Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019):

- comma 917, a norma del quale “In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni da 2013 al 2019 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è divenuta definitiva”;
- comma 919, che testualmente recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n°507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato” ripristinando, di fatto la facoltà di aumento predetta;

Accertato che tale nuovo contesto normativo, che prevede il ripristino delle tariffe base stabilite con Delibera della Giunta Comunale n. 382 in data 13.12.1994, ed il rimborso delle maggiorazioni, oltre a generare un minor gettito, richiede contestualmente un accantonamento delle somme necessarie per far fronte ai rimborsi per gli anni dal 2013 al 2019;

Ritenuto per quanto sopra motivato, necessario e improrogabile procedere all’aumento del 20% delle tariffe e del diritto di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. 507/93, al fine di garantire gli equilibri di Bilancio;

Visto l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2020/2022;

Premesso che l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l'obbligo di effettuare il versamento dell'imposta di pubblicità a carattere annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;

Rilevato dunque che il Comune può stabilire le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ovvero apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione del tributo, in un'epoca successiva a quella prevista per il versamento del tributo, rendendo, di conseguenza, il pagamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno evitare questa situazione di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti stabilendo una proroga per il versamento del tributo in oggetto al 30.04.2020;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 5.320 abitanti, per cui il nostro Comune:

rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Valutato in € 8.000,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra rideterminate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 507/93, così come previsto con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, comma 919, sono aumentate del 20%

3. di stimare in € 8.000,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
4. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)